



CONFINDUSTRIA

Nota di Aggiornamento

Novità fiscali

Giugno 2017

Luglio 2017

*“Il dominio dell'uomo consiste solo nella conoscenza: l'uomo tanto può quanto sa.”
-F. Bacone*

IRES/IRPEF

1. Svalutazione crediti – chiarimenti interpretativi (Ris. n. 65/E/2017)
2. Premi di risultato e benefit indebitamente assoggettati al regime agevolato (Ris. n. 67/E/2017)
3. Trasformazione agevolata in società semplice – indeducibilità della minusvalenza (Ris. n. 66/E/2017)
4. Sale and lease back - trattamento fiscale della plusvalenza (Ris. n. 77/E/2017)
5. Rimborsi spese telefoni aziendali (Ris. n. 74/E/2017)
6. Eco-bonus e Sisma-bonus: cessione delle detrazioni (Prov. n. 108572/2017 e 108577/2017)

IVA

7. Split payment – definito l'elenco degli enti interessati dal regime (DM 27 giugno 2017)
8. Versamenti IVA - risposte a quesiti (Ris. n. 73/E/2017)
9. Cessazione della partita IVA e cancellazione dal VIES - criteri e modalità di controllo (Prov. n. 110418/2017)
10. Fornitura di carburante a navi in alto mare (Ris. n. 1/D/2017- Ris. n. 69/E/2017)
11. Servizi connessi all'esportazione (CGUE, causa C-288/16)
12. Cessione di mezzi di trasporto nuovi (CGUE, causa C-26/16)
13. Evasione e frode IVA: interruzione della prescrizione (Cass. sent. n. 31265/2017)

IMPOSTE LOCALI

14. Beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - iscrizione in catasto (Circ. n. 18/E/2017)
15. TASI - Obblighi dichiarativi per immobili non di proprietà (Ris. n. 4/DF/2017)

VARIE

16. Deleghe di pagamento da inviare mediante i servizi telematici (Ris. n. 68/E/2017)
17. Conversione in legge del DL n. 50/2017
18. Studi di settore: comunicazione delle anomalie per l'adempimento spontaneo (Prov. n. 106666/2017)
19. Società estinte: legittimazione processuale degli ex soci (Cass. sent. n. 15035/2017)

INTERNAZIONALE

20. OCSE – Firma della convenzione multilaterale anti-BEPS
21. UE: nuove regole di trasparenza per gli intermediari

ATTIVITA' DELL'AREA

22. Audizione semplificazioni fiscali - indagine conoscitiva
23. Seminari su iper-ammortamento
24. Seminario welfare aziendale
25. Incontro SOSE sugli ISA
26. TARI – Decreto Ambiente su criteri di assimilazione dei rifiuti urbani

IRES/IRPEF

1. Svalutazione crediti – chiarimenti interpretativi (Ris. n. 65/E/2017)

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E dell'8 giugno 2017](#)

Con la risoluzione n. 65/E dell'8 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di interpello sull'interpretazione della disciplina fiscale della svalutazione dei crediti commerciali, prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 106 del TUIR per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari.

Il quesito rappresentato attiene alla corretta determinazione dell'importo della svalutazione fiscalmente ammessa in deduzione.

Il dubbio interpretativo sollevato dall'istante trae origine dall'interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13458/2015. In tale pronuncia, secondo l'istante, la Suprema Corte avrebbe affermato che, ai fini del calcolo del limite massimo deducibile delle svalutazioni operate, l'importo del fondo svalutazione crediti da confrontare con il limite del 5% del valore nominale dei crediti indicati in bilancio debba comprendere anche la quota del fondo tassata.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei chiarimenti già resi nella circolare n. 26/E del 1° agosto 2013 e delle istruzioni fornite nel modello "Dichiarazione redditi Sc 2017", ha ricordato che:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" (c.d. "fondo fiscale") e non con quelli complessivamente imputati in bilancio (c.d. "fondo civilistico");
- qualora in un esercizio l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti ecceda il 5% del valore nominale dei crediti, è solo l'eccedenza che concorre alla formazione del reddito dell'esercizio, e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, nella citata sentenza, la Corte di Cassazione non stabilisca espressamente un principio di diritto diverso dalla soluzione interpretativa da essa individuata, la quale, peraltro, non contrasta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.

2. Premi di risultato e benefit indebitamente assoggettati al regime agevolato (Ris. n. 67/E/2017)

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 9 giugno 2017 fornisce istruzioni operative sulle modalità di compilazione dei modelli dichiarativi (730/2017 e modello REDDITI PF 2017) nei casi di percezione nel 2016 di premi di risultato (sotto forma di benefit) assoggettati erroneamente al regime

[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 67/E
del 9 giugno
2017](#)

agevolato, introdotto dall'art. 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Merita ricordare che tale agevolazione consisteva nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali locali, nella misura del 10%, sulle retribuzioni percepite. In caso di conversione a scelta del dipendente di tali premi in benefit gli stessi erano integralmente detassati. Tale regime era subordinato al possesso di precisi requisiti di legge (es. redditi di lavoro dipendente nel periodo precedente non superiore a 50.000 euro).

L'Agenzia delle Entrate aveva già fornito, in precedenti interventi di prassi (circolare n. 28/E del 15 giugno 2016), alcuni chiarimenti sulle ipotesi di erroneo riconoscimento, da parte del sostituto di imposta, del regime agevolato su premi corrisposti (anche in forma di benefit) in assenza dei predetti requisiti.

In particolare era stato chiarito che, in assenza di un intervento da parte del datore, il dipendente era tenuto a riprendere a tassazione ordinaria tali somme, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi (cd. autoliquidazione).

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento, ritorna sulle modalità di correzione di tale errore, per fornire ulteriori chiarimenti nell'ipotesi in cui il premio erroneamente detassato sia stato convertito dal dipendente in benefit.

Nel merito, viene precisato che i contribuenti che utilizzano il modello 730 precompilato, dovranno direttamente modificare i dati erronei riportati dall'Agenzia sulla base della CU inviata dal datore di lavoro, riportando gli importi dei benefit nel campo relativo alle retribuzioni premiali "detassate" ed optando per il loro assoggettamento a tassazione ordinaria.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che i contribuenti potranno annullare direttamente sul web i modelli 730 precompilati già trasmessi e procedere alla presentazione di una nuova dichiarazione entro il prossimo 24 luglio.

3. Trasformazione agevolata in società semplice – indeducibilità della minusvalenza (Ris. n. 66/E/2017)

Le plusvalenze realizzate a seguito dell'assegnazione agevolata ai soci di beni immobili non possono essere compensate con le minusvalenze originate in seguito alla trasformazione della società assegnante in società semplice.

[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 66/E
dell'8 giugno
2017](#)

E' questa la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un'istanza di interpello presentata in relazione al regime di assegnazione agevolata ai soci, introdotto dall'art. 1, commi 115-120 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Al riguardo, si ricorda che tale regime fiscale di favore è stato istituito per consentire l'assegnazione ai soci di taluni beni immobili, nonché la trasformazione in società semplici delle cosiddette società "immobiliari di

gestione”, ovvero, di quelle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per natura.

Nel caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle Entrate una società realizzava plusvalenze dall’assegnazione di alcuni beni immobili ai soci. Al contempo, la stessa società veniva trasformata in società semplice realizzando una minusvalenza sugli immobili di ammontare superiore all’importo della plusvalenza conseguita dall’ assegnazione.

Di qui la richiesta della società istante di poter compensare le plusvalenze conseguite dall’assegnazione degli immobili con la minusvalenza subita a seguito della trasformazione in società semplice, al fine di evitare l’applicazione dell’imposta sostitutiva su tali operazioni.

La risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate, che riprende i chiarimenti già resi nella circolare n. 37/E del 16 settembre 2016, trae fondamento dalle regole ordinarie del TUIR che disciplinano la deducibilità delle componenti negative di reddito, ritenute applicabili anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva.

In particolare, assumendo che i beni immobili oggetto di assegnazione fossero diversi da “beni merce”, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le plusvalenze su detti beni d’impresa rilevano ai fini IRES anche quando realizzate attraverso l’assegnazione degli stessi ai soci (ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c, del TUIR), mentre, asimmetricamente, le minusvalenze rilevano soltanto se realizzate a titolo oneroso o nell’ipotesi di risarcimento per la perdita o il danneggiamento degli stessi (art. 101, comma 1 del TUIR).

Pertanto, prosegue l’Agenzia delle Entrate, così come la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini IRES, allo stesso modo la stessa non potrà essere portata in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva.

4. Sale and lease back - trattamento fiscale della plusvalenza (Ris. n. 77/E/2017)

Il trattamento fiscale della plusvalenza originata dall’esecuzione di un contratto di *sale and lease back*, segue la relativa rappresentazione contabile: è questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello oggetto della risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017.

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 77/E del 23 giugno 2017](#)

La società istante ha posto in essere un’operazione c.d. di “*sale and lease back in costruendo*” con una società di leasing. Nello specifico, la società avrebbe ceduto un terreno edificabile ad una società di leasing con l’impegno di questa a finanziare la costruzione di un fabbricato sovrastante

(entro un periodo stimato di circa due anni dalla cessione del terreno). Una volta ultimato il fabbricato, lo stesso ed il terreno su cui insisterà saranno concessi in locazione finanziaria alla società istante.

Ciò premesso, la società ha interrogato l'Agenzia delle Entrate in ordine all'individuazione:

- del corretto periodo di tassazione della plusvalenza originatasi dalla cessione del terreno, ossia, se è possibile ripartire la plusvalenza per la durata del contratto di leasing;
- del momento a partire dal quale la plusvalenza diventa imponibile ai fini delle imposte sui redditi, vale a dire se la tassazione deve decorrere dal momento della vendita del terreno o dal successivo momento di stipula del contratto di leasing.

Il quesito origina dal fatto che la società istante ritiene che l'operazione rientri nella previsione di cui al comma 4 dell'articolo 2425-*bis* del codice civile, in base al quale *“le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*.

Da un punto di vista contabile, pertanto, la plusvalenza realizzata dalla società a seguito della vendita del terreno sarebbe imputata a conto economico a partire dal momento in cui decorre il contratto di locazione finanziaria (ossia dopo circa due anni dalla cessione del terreno) e ripartita durante la durata del contratto stesso.

L'Agenzia delle Entrate, partendo dall'inquadramento della materia fornito in una precedente circolare (n. 38/E del 2010), che aveva precisato che la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui è realizzata (ovvero, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto), riconsidera i termini della questione alla luce dell'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 244/2016, che ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito di impresa dalle risultanze di bilancio anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, al pari di quanto precedentemente previsto per i soggetti IAS/IFRS *adopter*.

Conseguentemente, in coerenza con la rappresentazione contabile dell'operazione in esame, prevista dall'art. 2425-*bis* c.c., l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito d'impresa dal momento in cui inizierà a decorrere il contratto di locazione finanziaria (due anni dalla cessione del terreno), e sarà ripartita in funzione della durata del contratto stesso.

5. Rimborsi spese telefoni aziendali (Ris. n. 74/E/2017)

Con la risoluzione n.74/E del 20 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha ritenuto che il rimborso del 50%

[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 74/E
del 20 giugno
2017](#)

dei costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisca reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1 del TUIR, con il conseguente obbligo per la società erogante, quale sostituto d'imposta, di assoggettarlo a ritenuta ex art. 23 del DPR 600/73.

Nel caso specifico, la società istante ha manifestato l'intenzione di agevolare i propri dipendenti nell'acquisto di un telefono cellulare, lasciando loro libertà nella scelta del modello nonché del gestore telefonico con cui sottoscrivere il contratto, ma con anticipazione delle spese da parte del lavoratore stesso, cui andrebbe un rimborso forfetario del 50%.

Ciò premesso la società istante, considerando il rimborso erogato al dipendente un "ristoro necessario all'espletamento della prestazione lavorativa", ha interrogato l'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di escluderlo dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 51 del TUIR.

L'Agenzia, non condividendo la soluzione interpretativa prospettata dalla società, rileva che, in linea di principio, anche le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, ad eccezione di quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti (art. 51, commi 5-8 del TUIR).

Inoltre, la risoluzione in commento precisa che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario possono essere escluse dalla base imponibile solo per espressa previsione normativa.

In mancanza di tale previsione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi ed accertabili su base documentale, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro del dipendente.

Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che il criterio forfetario di rimborso ipotizzato (50% delle spese sostenute), non sia supportato da detti elementi e parametri oggettivi e, dunque, in assenza di una specifica previsione di legge, il ristoro di tali spese assuma piena rilevanza fiscale per il lavoratore dipendente.

6. Eco-bonus e Sisma-bonus: cessione delle detrazioni (Prov. n. 108572/2017 e 108577/2017)

L'8 giugno 2017 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha emanato i due provvedimenti recanti le modalità di cessione del credito di imposta relative alle detrazioni per gli interventi antisismici (Prov. n.108572) nonché su particolari interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti

comuni di edifici condominiali (Prov. n.108577).

Merita ricordare che in relazione alle spese per **interventi** realizzati su parti comuni condominiali destinati alla **riduzione del rischio sismico** (art. 16, comma 1-quinquies, del Decreto legge del 4 giugno 2013, n.63), sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta cedibile corrisponde ad una detrazione:

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 108572 dell'8 giugno 2017](#)

- del 75 per cento delle medesime spese se, dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe inferiore di rischio;
- nella misura dell'85 per cento se dall'intervento deriva il passaggio a due classi inferiori di rischio.

Il credito d'imposta può essere ceduto dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi antisismici e dai cessionari del credito che, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni.

Il credito può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, da cui però vanno esclusi gli istituti di credito, gli intermediari finanziari nonché le amministrazioni pubbliche.

Il credito d'imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora l'Agenzia accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato di interessi e sanzioni. Diversamente, l'accertamento dell'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, comporterà, il recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il condòmino che cede il credito comunica all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, (nel caso in cui i dati della cessione non fossero già indicati nella delibera condominiale).

L'amministratore del condominio comunica i dati annualmente all'Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della cessione.

L'Agenzia delle Entrate consente, sia al cessionario che al cedente, di visualizzare nel proprio "Cassetto fiscale" le informazioni in merito alla cessione e alla relativa accettazione del credito d'imposta.

Le stesse modalità di cessione del credito di imposta, appena illustrate in relazione alle detrazioni spettanti per interventi antisismici, sono applicabili alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per lavori di **riqualificazione energetica** relativi a parti comuni di edifici condominiali, di cui all'art. 14, comma 2-quater del DL 4 giugno 2013, n. 63.

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 108577 dell'8 giugno 2017](#)

Il credito cedibile corrisponde ad una detrazione dall'imposta lorda, spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:

- nella misura del 70 per cento, se l'ammontare della superficie dell'edificio interessata dall'opera di efficientamento energetico è superiore al 25 per cento;
- nella misura del 75 per cento, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Si evidenzia, infine, che, per effetto della precisazione introdotta dalla lettera c), comma 1, art. 4-bis del DL n.50/2017, la facoltà di cedere il credito relativo alla detrazione in esame anche agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, deve intendersi concessa solo ai soggetti in "no tax area". Relativamente a quest'ultima categoria di soggetti, uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità di cessione della detrazione.

IVA

7. Split payment – definito l'elenco degli enti interessati dal regime (DM 27 giugno 2017)

Il 30 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 recante disposizioni attuative in materia di scissione dei pagamenti.

[DM 27 giugno 2017](#)

Una prima analisi del provvedimento che definisce i soggetti destinatari del regime è contenuta nella [nota di aggiornamento del 28 giugno 2017](#), alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Contestualmente sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze, gli elenchi dei nuovi soggetti che dal 1° luglio 2017 sono destinatari del meccanismo dello split payment.

8. Versamenti IVA - risposte a quesiti (Ris. n. 73/E/2017)

Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti in materia di versamenti IVA, alla luce delle modifiche apportate a tali adempimenti dal Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che ha introdotto la possibilità di differire il versamento del saldo IVA annuale, dalla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017 a quella del 30 giugno 2017, relativa al pagamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

In particolare, è stato chiarito che:

- anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare,

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 20 giugno 2017](#)

che non hanno versato il saldo IVA annuale entro il 16 marzo 2017, possono assolvere tale adempimento beneficiando della scadenza differita del 30 giugno;

- la maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo e fino al termine del 30 giugno, si applica solo sull'eccedenza non compensata con i crediti riportati nel modello F24;
- nell'ipotesi in cui si opti per il versamento differito del saldo annuale IVA, il pagamento può essere effettuato mediante rateazione: in tal caso il calcolo degli interessi decorrerà dal 30 giugno sull'importo maggiorato a tale scadenza. Si conferma, inoltre, la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti relativi ad altre imposte, rateizzando la sola imposta in eccedenza;
- resta ferma la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il 30 luglio, (ovvero entro il 31 luglio, poiché il 30 cade di domenica); in tal caso sull'importo determinato al 30 giugno saranno dovuti gli interessi dello 0,40 per cento.

9. Cessazione della partita IVA e cancellazione dal VIES - criteri e modalità di controllo (Prov. n. 110418/2017)

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017](#)

Con il provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i criteri di cessazione della partita IVA e/o della relativa cancellazione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (c.d. VIES - *Vat Information Exchange System*), in caso di irregolarità o frodi.

Il provvedimento, emanato in attuazione del comma 15-bis dell'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 attribuisce all'Agenzia delle Entrate la facoltà di avviare, entro sei mesi dall'ottenimento della partita IVA o dall'iscrizione al VIES, controlli periodici (formali e sostanziali), sulla base di determinati elementi di rischio relativi:

- al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA;
- alla tipologia della specifica attività svolta dal titolare della partita IVA;
- alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA;
- a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

La cessazione della partita IVA è prevista nell'ipotesi in cui dall'esito dei controlli risulti che il titolare sia privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla normativa IVA (DPR n. 633/1972). Alla cessazione della partita IVA, notificata con provvedimento, seguirà automaticamente l'esclusione della stessa dal VIES.

L'Ufficio può, altresì, disporre l'esclusione della partita IVA dal VIES nel caso in cui, dall'esito dei controlli risulti che il soggetto, benché in possesso

dei requisiti soggettivi e oggettivi, abbia commesso delle frodi nell'effettuare delle operazioni intracomunitarie.

La cessazione della partita IVA e l'esclusione dal VIES hanno effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.

In ogni caso, il contribuente destinatario del provvedimento di esclusione, una volta sanate le irregolarità riscontrate, può richiedere di essere nuovamente incluso nel VIES.

10. Fornitura di carburante a navi in alto mare (Ris. n. 1/D/2017- Ris. n. 69/E/2017)

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – facendo seguito alla risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2017 e alla circolare n. 25/D del 23 dicembre 2016 – si sono pronunciate nuovamente sul trattamento fiscale ai fini IVA delle operazioni di fornitura di carburante delle navi (c.d. "bunkeraggio") con la risoluzione congiunta pubblicata il 14 giugno 2017.

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 69/E del 9 gennaio 2017](#)

Preliminarmente, è stato ribadito che, alla luce della nuova disciplina doganale, le merci unionali fornite non imponibili ai fini IVA e esenti da accise come approvvigionamento di navi non sono più vincolate al regime doganale di esportazione, indipendentemente dalla destinazione della nave. Tuttavia, per dette operazioni è necessaria una prova di tale approvvigionamento, data dalla dichiarazione doganale di esportazione.

A tal riguardo, è stato precisato che la presentazione della dichiarazione doganale è richiesta in caso di rifornimenti esenti di carburante destinati a navi battenti bandiera di un Paese terzo, nonché a navi battenti bandiera di un Paese UE che navigano in acque extra territoriali. Tale adempimento non è, invece, richiesto in caso di rifornimento a navi battenti bandiera nazionale, o di uno Stato membro, in navigazione nelle acque interne e marine comunitarie.

In relazione alla disciplina IVA del c.d. "bunkeraggio", l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per effetto della nuova disciplina doganale, tale operazione, che non può più qualificarsi un'esportazione anche ai fini IVA, è riconducibile alla previsione di non imponibilità di cui all'art. 8-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale regime è applicabile anche nei casi in cui il rifornimento di carburante, coinvolga due intermediari, purché:

- il trasferimento della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso a bordo della nave;
- la consegna del carburante sia effettuata direttamente dal fornitore.

Inoltre, è stato ricordato che l'intermediario non stabilito nel territorio dello Stato dovrà, a seconda dei casi, identificarsi ai fini IVA (se UE), ovvero (se extra UE), nominare un rappresentante fiscale. In proposito è stato chiarito

che l'identificazione non è richiesta laddove la cessione del carburante sia disposta nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'applicazione del regime di non imponibilità riservato alle navi adibite alla navigazione in alto mare, oggetto della risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che il beneficio di applicazione anticipata del regime, riservato alle navi in costruzione, può essere esteso anche alle importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare includendo, in tale categoria, anche quelle destinate ad essere oggetto esclusivo di contratti di noleggio. Conseguentemente, anche in tale ipotesi, l'esenzione dall'IVA al momento dell'espletamento delle formalità doganali, sarà subordinata alla presentazione di una dichiarazione dell'armatore che attesti che la nave sarà destinata alla navigazione in alto mare per almeno il 70% dei suoi viaggi.

11. Servizi connessi all'esportazione (CGUE, causa C-288/16)

[Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-288/16 del 29 giugno 2017](#)

Le prestazioni di servizi non fornite direttamente all'esportatore o all'importatore non sono esenti da IVA, è questa l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 29 giugno 2017, in relazione alla causa C-288/16.

Nel caso specifico, una ditta di trasporto lettone, su incarico esclusivo di un vettore trasportava della merce in uno Stato Extra UE. Ritenendo la prestazione connessa all'operazione di esportazione, la ditta non ha applicato l'imposta.

Nel corso di una verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria lettone, contestando l'assenza di un vincolo giuridico diretto tra la ditta di trasporto e l'esportatore o importatore, procedeva al recupero dell'imposta relativa al servizio di trasporto.

Il Giudice lettone al quale la ditta ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, ha devoluto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione della disposizione della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa alla disciplina IVA dei servizi connessi all'esportazione.

Preliminarmente, i Giudici comunitari hanno ricordato che secondo giurisprudenza costante le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l'imposta è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha rilevato che: nonostante i servizi

prestati dalla ditta di trasporto siano connessi alle merci che transitavano per il territorio lettone, gli stessi non possono beneficiare del regime di esenzione in quanto non forniti direttamente al destinatario o al mittente delle merci, con cui la ditta non era contrattualmente vincolata, ma al vettore (unica controparte contrattuale della ditta).

12. Cessione di mezzi di trasporto nuovi (CGUE, causa C-26/16)

[Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-26/16 del 14 giugno 2017](#)

Nella sentenza del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito indicazioni interpretative sulla disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie di mezzi trasporto nuovi, di cui all'articolo 138, par. 2, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA).

Nell'affrontare il caso di specie, i Giudici di Lussemburgo hanno esaminato la compatibilità del diritto portoghese con le disposizioni della Direttiva IVA, in relazione al trattamento delle cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, osservando che:

- il regime di esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo non è condizionato dalla circostanza che l'acquirente risulti residente o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo stesso;
- l'amministrazione finanziaria dello stato della cessione del mezzo di trasporto non può negarne l'esenzione per il solo fatto che il mezzo di trasporto è stato oggetto di una immatricolazione provvisoria nello stato membro di destinazione;
- il venditore non è tenuto al versamento dell'imposta nell'ipotesi in cui non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che l'IVA relativa alla cessione del mezzo sia stata versata o sarà versata nello Stato membro di destinazione;
- il venditore non è obbligato al versamento dell'IVA nell'ipotesi di evasione fiscale dell'acquirente, a meno che non risulti dimostrato sulla base di elementi oggettivi, che avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'illiceità dell'operazione e che non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare di essere coinvolto in tale evasione.

13. Evasione e frode IVA: interruzione della prescrizione (Cass. sent. n. 31265/2017)

Con la sentenza n. 31265, depositata il 22 giugno 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'interruzione della prescrizione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false in caso di frode grave.

Nello specifico, il Tribunale dichiarava di "non doversi procedere" nei confronti dell'amministratore di una società per il reato di frode fiscale di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, perché estinto per

intervenuta prescrizione. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello proponeva ricorso per Cassazione eccependo che il giudice aveva ommesso di considerare i principi della Corte di giustizia, sanciti nella sentenza C-105/14, secondo i quali per l'evasione in misura "grave" di tributi IVA debba essere disapplicato l'istituto della prescrizione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore precisando che, per la disapplicazione del termine prescrizionale, è richiesta l'esistenza di una frode che comporti un'evasione in misura "grave", individuata dal superamento della soglia di euro 50.000. Ove non si sia in presenza di un danno rilevante, si possono e si devono valutare altri elementi quali la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e, più in generale, le modalità dell'azione, nonché l'elemento soggettivo.

Nel caso di specie, si trattava di un'unica fattura falsa con IVA evasa di poco superiore a 12000 euro, non idoneo dunque ad integrare la predetta gravità.

IMPOSTE LOCALI

14. Beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - iscrizione in catasto (Circ. n. 18/E/2017)

[Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E dell'8 giugno 2017](#)

Con la circolare n. 18/E dell'8 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'iscrizione in catasto delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, al Codice di Comunicazioni, di cui al Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

In particolare, l'art. 12, comma 2 del DLGS n. 33/2016 ha escluso dal concetto di "unità immobiliare, nonché dal computo della rendita catastale, le seguenti componenti:

- gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione;
- le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga.

In proposito, la circolare ha precisato che, poiché è assente nella norma qualsivoglia indicazione circa la valenza interpretativa di tali modifiche, le stesse si rendono applicabili solo a decorrere dal 1° luglio 2016. Restano, pertanto, salve le disposizioni relative alla qualificazione e alla determinazione della rendita catastale dei citati beni immobili, riferibili a date antecedenti al 1° luglio 2016. A tale riguardo, secondo la previgente disciplina, le infrastrutture sopra richiamate, laddove costituite da aree e/o locali (preesistenti o di nuova costruzione) destinati ad ospitare le apparecchiature di comunicazione, dotati di autonomia funzionale e reddituale, erano censibili tra le unità immobiliari a destinazione speciale

con attribuzione della categoria D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Per effetto delle nuove disposizioni, dal 1° luglio 2016 non sussiste più alcun obbligo di accatastamento per le infrastrutture di reti pubbliche di nuova realizzazione.

Nella circolare, si riconosce, però la facoltà per i soggetti interessati di iscrivere volontariamente tali beni in catasto, ai soli fini identificativi, ancorché senza attribuzione di rendita catastale.

In tale ipotesi, gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione potranno essere iscritti nella nuova categoria catastale, denominata *F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione*. In tale nuova categoria gli immobili saranno iscritti a soli fini identificativi: senza attribuzione della rendita catastale, con conseguenti effetti ai fini IMU e TASI.

Resta fermo l'obbligo di distinzione in catasto dei fabbricati o di porzioni di essi con una destinazione d'uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, relativi ad apposite categorie, con attribuzione di rendita.

15. TASI - Obblighi dichiarativi per immobili non di proprietà (Ris. n. 4/DF/2017)

[Risoluzione Dipartimento delle Finanze n. 4/DF del 21 giugno 2017](#)

La risoluzione n. 4/DF emanata dal Dipartimento delle Finanze il 21 giugno scorso, fornisce istruzioni operative sulle modalità di compilazione della dichiarazione IMU – TASI degli Enti Commerciali e Persone Fisiche, da presentare nel caso specifico di fusione, incorporazione o scissione, al fine di dichiarare immobili che sono condotti in locazione.

Tali chiarimenti sono stati richiesti a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni operatori che, inserendo “0%” nel campo relativo alla percentuale di possesso di immobili non di proprietà, avevano ottenuto esiti negativi al controllo preliminare alla trasmissione del file telematico.

L'Amministrazione finanziaria, richiamando quanto già affermato nella risoluzione n. 2/DF del 3 giugno 2015, ha precisato che occorrerà indicare la quota “100”, del campo “% possesso”, dell'immobile nonostante si tratti di detenzione e, non propriamente, di possesso. Tuttavia, nel campo “Annotazioni” il contribuente dovrà inserire il seguente periodo: “*Si evidenzia che si tratta di dichiarazione ai fini TASI, che l'unità immobiliare è condotta in locazione e che pertanto nei campi in cui è richiesta l'indicazione della “% poss.” Il valore inserito è da intendersi come “% di detenzione”.*”

VARIE

16. Deleghe di pagamento da inviare mediante i servizi telematici (Ris. n. 68/E/2017)

[Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 9 giugno 2017](#)

Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco dei codici tributo da utilizzare per effettuare le compensazioni orizzontali di crediti erariali mediante l'utilizzo dei servizi telematici (Fisconline/Entratel).

L'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA per compensare crediti erariali annuali o infrannuali, di qualsiasi importo, è stato reso obbligatorio, dall'art. 3 del DL 24 aprile 2017 n. 50.

Si tratta di: crediti IVA, crediti per imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di imposte sui redditi, crediti per IRAP e crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

17. Conversione in legge del DL n. 50/2017

[Legge 21 giugno 2017 n. 96](#)

Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, del DL 24 aprile 2017, n. 50.

L'Area Politiche Fiscali con la nota di aggiornamento pubblicata il 16 giugno scorso ha fornito una prima disamina delle modifiche, apportate nell'iter di conversione in legge del decreto, di maggiore interesse per le imprese, che hanno interessato le disposizioni fiscali e in materia di aiuti di Stato.

Tale nota aggiorna la prima analisi delle misure fiscali contenute nel testo originale del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, diffusa con la nota pubblicata il 26 aprile u.s.

18. Studi di settore: comunicazione delle anomalie per l'adempimento spontaneo (Prov. n. 106666/2017)

[Prov. Agenzia delle Entrate n. 106666 del 6 giugno 2017](#)

Con il provvedimento del Direttore n. 106666 del 6 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di comunicazione delle anomalie riscontrate nei confronti dei contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore, nei periodi d'imposta 2013-2014-2015.

Questo documento dà attuazione all'art.1, commi da 634 a 636 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede l'introduzione di nuove e più avanzate forme di comunicazione e collaborazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente con lo scopo di promuovere l'adempimento spontaneo da parte di quest'ultimo.

L'allegato n.1 al Provvedimento descrive le anomalie riscontrate e ne definisce 70 diverse tipologie. In particolare, 58 sono legate esclusivamente al reddito d'impresa, 6 esclusivamente al reddito da attività professionali e 6 ad entrambe le tipologie di reddito. A titolo esemplificativo, le anomalie riscontrate riguardano la non coincidenza tra il valore delle esistenze iniziali per il periodo d'imposta 2015 e il valore delle rimanenze

finali del periodo d'imposta 2014; l'omissione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti; l'incongruenza tra lo studio di settore presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati.

Le risultanze delle verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate sono comunicate:

- mediante pubblicazione di un avviso personalizzato nel Cassetto fiscale consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia e contestuale ricezione di un messaggio via sms o email;
- via Entratel all'intermediario, se il contribuente, per il periodo d'imposta 2015, ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2016 e l'intermediario ha accettato di riceverle;
- qualora il contribuente non abbia delegato alcun intermediario, tramite ricezione di una Pec informativa relativa alla presenza di una comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore nel proprio Cassetto fiscale.

In questo modo i contribuenti potranno verificare le eventuali anomalie e correggerle spontaneamente tramite il ravvedimento operoso, con il beneficio, quindi, di una riduzione delle sanzioni.

19. Società estinte: legittimazione processuale degli ex soci (Cass. sent. n. 15035/2017)

Con la sentenza n. 15035 del 16 giugno 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di legittimazione processuale dei soci nei giudizi sorti in capo a società estinte.

Nello specifico, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha dichiarato che l'estinzione della società non fa venir meno la legittimazione attiva e passiva dei soci nei giudizi della società estinta, i quali succedono in tutti i rapporti debitori relativi alla stessa, compresi quelli non definiti all'esito della liquidazione.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che la disciplina della cancellazione delle società, oggetto della sentenza in esame, è antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 28 del DLGS 21 novembre 2014, n. 175 in relazione alla responsabilità della società estinta per i debiti fiscali.

Inoltre, si osserva che la sentenza in commento si pone in continuità rispetto alle pronunce delle Sezioni Unite n. 6070 e 6072 del 12 marzo 2013, secondo le quali a seguito dell'estinzione della società si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce in capo ai soci.

Ciò premesso, in linea con il più recente orientamento, (cfr. Cass. sent. n. 9094 del 7 aprile 2017) i Giudici di legittimità hanno ribadito che i soci

succedono sempre nei rapporti debitori sorti in capo alla società estinta, indipendentemente dall'eventuale ripartizione dell'attivo, risultante dal bilancio finale di liquidazione.

Tale conclusione si pone dunque, in contrasto, con i precedenti principi giurisprudenziali, enunciati nelle sentenze della Cassazione n. 23916 del 23/11/2016, n. 13259 del 26/06/2015 e n. 2444 del 31/01/2017, che, invece, subordinavano la successione dei soci nei contenziosi in cui era parte la società estinta, all'ottenimento di un riparto definito in base al bilancio finale di liquidazione.

INTERNAZIONALE

20. OCSE – Firma della convenzione multilaterale anti-BEPS

Il 7 giugno scorso, presso la sede OCSE di Parigi, è stata sottoscritta la Convenzione multilaterale fiscale per la prevenzione dell'elusione e contro la "pianificazione fiscale aggressiva" prevista dall'Action 15 del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting).

Si tratta di un accordo, firmato al momento da 68 Paesi, volto ad aggiornare in un'unica soluzione con i nuovi standard emersi nella cornice dei lavori anti BEPS il cospicuo numero di accordi bilaterali contro le doppie imposizioni oggi in vigore tra i Paesi firmatari.

La Convenzione si compone di 26 "Actions" molto dettagliate che, però, non saranno recepite in maniera automatica da tutti gli Stati in considerazione dell'ampio numero di clausole di riserva inserite in fase negoziale. Inoltre vanno evidenziate le assenze pesanti alla firma di alcuni Stati, tra cui gli USA, che pur avendo appoggiato e partecipato attivamente ai lavori OCSE, rimangono per il momento in posizione d'attesa.

Ciononostante, l'accordo, firmato anche dal nostro Paese, costituisce un importante traguardo sul percorso di adeguamento delle regole internazionali per il contrasto ai fenomeni BEPS.

Ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione stessa, questa entra in vigore solo dopo la ratifica, accettazione o approvazione di almeno cinque Stati firmatari.

21. UE: nuove regole di trasparenza per gli intermediari

Il 21 giugno 2017 la Commissione europea ha avanzato una nuova proposta di direttiva in materia di scambio automatico di informazioni fiscali, in modifica alla direttiva 2011/16/UE.

L'obiettivo è quello di introdurre forme di comunicazione obbligatoria ai singoli Stati membri con riferimento ai meccanismi di pianificazione fiscale

transfrontaliera potenzialmente aggressiva. Tali obblighi sono previsti a carico degli intermediari fiscali, o meglio di tutti gli attori solitamente coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione di operazioni transfrontaliere valutabili come a "rischio".

Per individuare i sistemi di pianificazione fiscale per i quali è richiesta la disclosure sono determinati specifici "elementi distintivi" tra cui: il ricorso alle perdite per ridurre il debito d'imposta, l'uso di speciali regimi fiscali favorevoli o di meccanismi che si avvalgono di Paesi che non rispettano le norme internazionali di buona governance fiscale.

L'obbligo di segnalare un sistema transfrontaliero con uno o più di tali "elementi", come accennato, è posto in linea di principio in capo all'intermediario che ha fornito il sistema destinato ad essere attuato da una società o da un privato; ma può essere traslato sul privato o sulla società che riceve la consulenza quando l'intermediario non ha la propria sede nell'UE o è vincolato da regole di riservatezza; ovvero, sulla società o sul privato che attua il sistema transfrontaliero se è elaborato da consulenti fiscali o avvocati interni.

La proposta prevede altresì la creazione di una rete comune di comunicazione messa a punto dall'UE e di un registro centrale sicuro sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, mediante tali strumenti gli Stati membri potranno scambiare automaticamente le informazioni che ricevono sui sistemi di pianificazione fiscale, creando un sistema di allerta su eventuali rischi e rendendo possibile l'adozione di sanzioni per le società che non rispettano le misure di trasparenza.

La Commissione ipotizza l'entrata in vigore delle nuove norme dal 1° gennaio 2019.

ATTIVITA' DELL'AREA

22. Audizione semplificazioni fiscali - indagine conoscitiva

Il 27 giugno 2017 il Direttore dell'Area Politiche Fiscali è stato audito dalle commissioni parlamentari sulle semplificazioni, a proposito di un'indagine conoscitiva per semplificare il sistema fiscale italiano. L'audizione è stata un'occasione utile per ribadire la necessità di efficientare il sistema fiscale italiano, orientandolo verso obiettivi di maggior certezza del diritto.

23. Seminari su iper-ammortamento

Nel corso del mese di giugno, l'Area Politiche Fiscali ha partecipato ai seminari dedicati all'iper-ammortamento organizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, presso le sedi di Bologna, Cagliari e Bergamo; e dall'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)

presso la sede di Verona.

24. Seminario welfare aziendale

Lo scorso 21 giugno, l'Area Politiche fiscali, in collaborazione con l'Area Lavoro e Welfare, ha organizzato un seminario volto ad esaminare le principali novità in materia di reddito di lavoro dipendente per il 2017.

L'incontro, tenutosi presso la sede di Confindustria, ha visto la partecipazione, quali relatori, dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, nonché di qualificati esperti.

25. Incontro SOSE sugli ISA

L'Area Politiche fiscali ha organizzato lo scorso 20 giugno, in collaborazione con la SOSE SpA, un incontro per analizzare i nuovi "*Indici sintetici di affidabilità fiscale o Isaf*", che sostituiranno progressivamente - dal periodo di imposta 2017 - gli studi di settore ed i parametri.

26. TARI – Decreto Ambiente su criteri di assimilazione dei rifiuti urbani

L'Area Politiche fiscali, in collaborazione con l'Area Politiche industriali, ha partecipato ad un incontro preliminare tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente - insieme alle altre Associazioni di categoria - per illustrare le osservazioni di Confindustria alla bozza del decreto di definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Il Ministero ha preso atto delle diverse osservazioni/integrazioni proposte dai partecipanti e nelle prossime settimane procederà ad elaborare una versione definitiva del decreto.